



Oggetto: lettera aperta ai Fabbricanti di kit da costruzione ricadenti nel sistema AVCP di tipo 2+.

Egregio Fabbricante,

stanno pervenendo presso il nostro Istituto svariate richieste da parte di imprese e direttori dei lavori in merito alla validità di certificati emessi da ITC-CNR in qualità di Organismo Notificato, relativi a prodotti da costruzione, nello specifico kit, oggetto di ETA e ricadenti nel sistema “2+” di valutazione e verifica della costanza della prestazione (AVCP).

Sperando di fare cosa gradita, ma anche per dovere di trasparenza nei confronti del mercato, vorremmo riportare la vostra attenzione su alcuni aspetti, chiaramente disciplinati dal Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CPR), in merito alla certificazione dei kit.

Un kit, ai sensi dell'art. 2 del CPR, è “un prodotto da costruzione immesso sul mercato da un singolo fabbricante come insieme di almeno due componenti distinti che devono essere assemblati per essere installati nelle opere di costruzione”.

La necessità che il kit sia obbligatoriamente immesso sul mercato ovvero fornito, a titolo oneroso o gratuito, perché sia distribuito o usato sul territorio dell'Unione nel corso di un'attività commerciale da un unico soggetto che si qualifica come Fabbricante (e non da diversi fornitori) è di rilevante importanza.

Come è certamente noto il cuore del CPR è la DoP, Dichiarazione di Prestazione del Prodotto (o del kit): attraverso la DoP il Fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tale prestazione dichiarata.

Qualora anche un solo componente del kit dovesse essere fornito (ai sensi del CPR come sopra definito) da un secondo operatore economico e questo componente sfuggisse al controllo, sistematico e documentato, da parte del Fabbricante del kit, verrebbe meno la possibilità del Fabbricante di garantire la prestazione di prodotto, ovvero la possibilità di redigere la DoP e di marcare CE il proprio prodotto (o il proprio kit). La DoP e, di conseguenza, la marcatura CE del kit ai sensi del CPR perderebbero di validità anche qualora il componente fornito dall' altro operatore fosse oggetto a sua volta di DoP, marcato CE e con prestazioni analoghe al componente “originario” del kit.

Solo il Fabbricante del kit, attraverso il controllo di produzione in fabbrica (FPC), controllo che deve necessariamente essere esteso a tutti i componenti del kit, può garantire la prestazione dichiarata nella DoP del proprio prodotto. Al contrario, se il Fabbricante non riesce a garantire il controllo su tutti i componenti non può dichiarare di immettere sul mercato un kit marcato CE perché sta commercializzando alcuni prodotti da costruzione diversi dal prodotto tipo oggetto di certificazione.

Per il sistema di attestazione di conformità 2+, peraltro, il sistema di controllo (FPC) è soggetto a verifica da parte di un organismo terzo (Organismo Notificato) che decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica sulla base:

- delle valutazioni e delle verifiche emerse durante l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione in materia di controllo della produzione in fabbrica;

Sede Istituzionale	Via Lombardia 49, 20098 San Giuliano Milanese (MI) direttore@itc.cnr.it itc@pec.cnr.it	Tel. 02 9806417	Fax 02 98280088
Sede Secondaria di Bari	Via Paolo Lembo 38/B, 70124 Bari	Tel. 080 5481265	
Sede Secondaria di L'Aquila	Via G. Carducci 32, 67100 L'Aquila	Tel. 0862 316669	Fax 0862 318429
Sede Secondaria di Napoli	c/o Polo Tecnologico di San Giovanni a Teduccio, 80146 Napoli	Tel. 081 2530019 / 20	
Sede Secondaria di Padova	Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova	Tel. 049 8295618	Fax 049 8295728

- della sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

L'Organismo Notificato verifica che il controllo dell'FPC sia effettivamente esteso al kit e copra tutti i componenti dello stesso; in caso contrario, non può emettere un Certificato del Controllo di FPC. Alla luce di ciò, ITC-CNR, nella qualità di Organismo Notificato, è garante della conformità dell'FPC a quanto riportato dalla specifica tecnica armonizzata solo con riferimento al kit completo di tutti i suoi componenti originari.

Altro aspetto che sta suscitando dubbi e richieste di delucidazione da parte degli operatori del settore delle costruzioni è la possibilità da parte del Fabbricante di sostituire un componente del kit mantenendo immutata la DoP. A questo proposito è necessario ricordare che la DoP si riferisce al "Prodotto Tipo" obbligatoriamente in essa indicato attraverso un codice di identificazione univoco. Il Prodotto Tipo è definito dal CPR (art. 2) come "l'insieme di livelli o classi di prestazione rappresentativi di un prodotto da costruzione, in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fabbricato utilizzando una data combinazione di materie prime o di altri elementi in uno specifico processo di produzione". Spetta al Fabbricante (allegato V del CPR così come modificato dal Regolamento Delegato (UE) N. 568/2014) definire il Prodotto Tipo in base alle valutazioni e alle verifiche della costanza della prestazione effettuate in base allo specifico sistema di conformità.

Il citato art. V del CPR prevede che sia gli Organismi Notificati che i Fabbricanti assumano quale valutazione della prestazione del prodotto da costruzione, quando presente, la valutazione tecnica europea rilasciata per tale prodotto (ETA, European Technical Assessment). Per tale motivo, anche se non esplicitamente indicato nel CPR e suoi allegati, si ritiene che in presenza di ETA il Fabbricante che apportasse sostanziali modifiche del proprio prodotto dovrebbe rivolgersi al Technical Assessment Body (TAB) che l'ha rilasciata per una nuova valutazione della prestazione del prodotto da costruzione, valutazione che potrà essere effettuata in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o alla documentazione descrittiva del prodotto e che potrà portare ad una revisione dell'ETA già rilasciata.

Il referente della Direzione Tecnica dell'Organismo
Notificato ITC-CNR n.0970
ing. Giuseppina De Luca

Il Direttore Tecnico dell'Organismo Notificato ITC-CNR
n.0970
ing. Antonio Bonati